

Statuto dell'Associazione "PIEMONTE LIBERTA'"

Art. 1 – Costituzione Sede e Denominazione

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti l'associazione denominata "Piemonte Libertà" (più oltre "Associazione") , con sede in Torino, via San Quintino 17.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997 e dal presente Statuto, non ha scopo di lucro ed eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.3

Art. 2 – DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 3 – Scopo e oggetto sociale

L'Associazione si propone di portare avanti le idee, i progetti e le finalità indicate nell'allegata "Carta dei valori" (all.1).

L'Associazione intende perseguire finalità di formazione, informazione culturale e politica nonché attività politica vera e propria anche a fini elettorali .

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Essa pertanto potrà organizzare convegni, seminari, dibattiti, ricerche, studi ed ogni altra attività rivolta all'analisi ed all'approfondimento di temi ed aspetti sociali, politici, economici, culturali e sportivi che abbiano rilevanza per il territorio, al fine di individuare modelli di sviluppo e di promozione delle sue



risorse. promuovere e organizzare gruppi/tavoli di lavoro tematici (tavoli di competenze) che sui diversi territori in cui si organizzerà l'Associazione coadiuvino gli amministratori pubblici nell'esercizio del loro mandato. Potrà promuovere riviste, blog anche on line, partecipare ad eventi social o televisivi e radiofonici, che abbiano l'obiettivo di diffondere idee, elaborare proposte in coerenza con le finalità dell'Associazione ed anche percorsi formativi e informativi per avvicinare giovani e meno giovani all'amore per il proprio territorio e la propria comunità. L'Associazione potrà altresì svolgere ogni attività economica consentita per legge purché i proventi siano destinati al raggiungimento dello scopo dell'ente senza in alcun modo essere distribuiti tra i soci.



L'Associazione potrà inoltre contribuire al sostegno di iniziative esterne, purché nell'ambito delle proprie finalità e approvate dal Consiglio Direttivo.



Art. 4 - SOCI



L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali della medesima Associazione, ne condividano lo spirito e gli ideali.



L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art.5.



I soci si dividono in :

- 
- 1) soci fondatori. Si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione e che fanno parte del Consiglio Direttivo di fondazione ;
 - 2) soci ordinari. Si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione ;
- 

- 3) soci onorari o benemeriti. Si considerano coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dei soci fondatori, perchè contribuiscono in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Art.5. Diritti e doveri dei soci ; casi di perdita della qualifica di socio.

Tutti i soci hanno diritto :

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto ;
- 3) ad accedere alle cariche associative secondo quanto previsto al successivo art.6 ;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relative alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia - a proprie spese -.

Tutti i soci sono tenuti :

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi ;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative ;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le finalità, scopi associativi e carta dei valori ;
- 4) a versare le quote associative annuali.

Art.6. Associati, ammissione, esclusioni e recesso.

Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che , condividendo scopi, finalità e valori associative, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a cui spetta anche di deliberare l'esclusione qualora l'Associato assuma una condotta contraria alle finalità, agli scopi od alla carta dei valori o non sia in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Ogni socio potrà recedere dall'Associazione tramite comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Il recesso avrà effetto immediate all'atto del ricevimento della comunicazione. Il recedente sarà comunque tenuto al versamento delle quote associative annuali relative all'anno in cui è ricevuta la comunicazione di recesso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si precisa che :

- a) l'iscrizione a questa Associazione è compatibile con altre iscrizioni associative e/o a partiti ;
- b) non sono ammesse nei confronti dei Soci e verso terzi discriminazioni in base a valori costituzionalmente tutelati e nemmeno in base a divergenze di opinioni politiche / scelte di coalizioni o schieramenti. Eventuali posizioni minoritarie avranno sempre libertà di espressione e di manifestazione e non costituiranno motivo di esclusione salvo quanto previsto nel presente art.6 lett. b) ovvero che le espressioni di dissenso sfocino in violazioni di valori costituzionalmente tutelati ;
- c) non sono ammesse apologie di idee contrarie ai principi e valori democratici, espressioni razziste e/o discriminatorie verso minoranze di qualsivoglia natura e genere, nè incitamenti all'uso della violenza fisica e psicologica ;
- d) in ogni caso coloro che siano dissenzienti rispetto ad eventuali linee strategiche/scelte a maggioranza dovranno

comunque rispettare le decisioni in tal senso assunte,
evitando forme di denigrazione di tali decisioni.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli iscritti;

il Consiglio Direttivo;

il Comitato Scientifico;

il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti;

il Segretario ;

Revisore dei conti, se nominato.

Al momento della fondazione dell'Associazione le cariche vengono provvisoriamente decise dal Consiglio Direttivo di fondazione formato da :

Rosanna Abbà

Stefano Callà

Giorgio Diaferia

Giovanna Giordano

Alberto Nigra

Rodolfo Pampaloni

Gianluca Pescatori

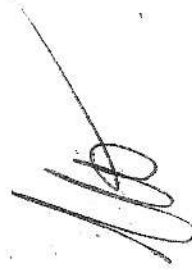
Dario Troiano.

Tale Consiglio Direttivo opererà in autonomia e pieni poteri per la predisposizione, organizzazione e strutturazione dell'Associazione nei tempi e modi che saranno da tali "fondatori" ritenuti opportuni, sentita l'Assemblea degli iscritti.

Dopodichè verrà predisposta la elezione nel Consiglio Direttivo ed alle cariche associative in modo libero, senza nessuna differenza di voto o prelazione o limite tra gli Associati tutti .

Ai fini fondativi costitutivi e organizzativi il Consiglio Direttivo di fondazione, in attesa di nominare le altre cariche ritenute necessarie, ha nominato Presidente pro tempore Alberto Nigra ; Segretario Giorgio Diaferia ; responsabile del Comitato Scientifico Rodolfo Pampaloni.





Art 8 -Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dall'insieme delle quote associative in denaro che ogni associato è tenuto a versare annualmente nella misura deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Costituiscono altresì parte integrante del fondo comune tutti i proventi derivanti dalle eventuali attività economiche dell'Associazione, i contributi volontari di ogni genere erogati dai singoli associati o da qualsivoglia soggetto terzo che condivida gli scopi dell'Associazione e la voglia sostenere, così come ogni altra utilità (donazioni, lasciti o quant'altro) che possa in ogni modo pervenire all'Associazione. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può rifiutare contributi volontari o altre utilità ad essa pervenuti da soggetti terzi.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dall'insieme di tutti i singoli soci in regola con il versamento delle quote associative annuali alla data dell'Assemblea. Ad ogni socio che abbia diritto di partecipare all'assemblea, in regola con i versamenti di cui sopra, spetterà un voto. Sono consentite le deleghe, ma solo nella misura di una delega per ogni singolo socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti o altrimenti al Segretario.

All'Assemblea spetterà di determinare, in conformità al presente statuto, le linee guida a cui l'Associazione dovrà attenersi.

Si riunisce obbligatoriamente per l'approvazione del bilancio preventivo (contenente la definizione delle quote associative annuali) e del bilancio consuntivo che deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell'esercizio di riferimento (fissato per ciascun anno al 31 dicembre).

Copia dei bilanci preventivo e consuntivo deve essere liberamente consultabile presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'Assemblea chiamata ad approvarli.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione (od ove occorra da un Vice presidente in sua sostituzione) per i casi di cui sopra e qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative annuali.



La convocazione deve avvenire in forma scritta (anche via e-mail o fax) con un preavviso di almeno cinque giorni e con indicazione delle materie oggetto di trattazione. Le riunioni sono tenute presso la sede dell'Associazione od altrove purché in Italia.

L'assemblea è validamente costituita quando partecipi alla stessa almeno la metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti indipendentemente dal loro numero.

Qualora la delibera abbia ad oggetto la modifica dello Statuto, l'Assemblea sarà intesa come straordinaria e potrà validamente deliberare solo con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, oppure a maggioranza assoluta degli aventi diritto nell'eventuale seconda convocazione, da prevedersi in giorno diverso dalla prima.

Per deliberare lo scioglimento dell'ente ed ogni conseguente adempimento, è sempre necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

I verbali delle riunioni sono redatti da un socio nominato di volta in volta per ogni singola Assemblea.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

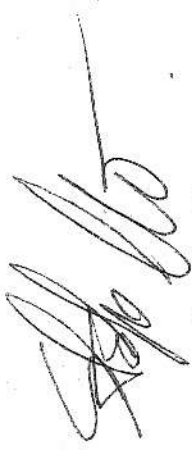
Fermo quanto previsto nel precedente art.7, il Consiglio Direttivo si compone di un numero minimo di sei sino ad un massimo di quindici membri, nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente e dura in carica per quattro anni. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori, definiti in sede di Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente, i Vice Presidenti ed il Segretario.

Possono essere Consiglieri solo gli associati, purché in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dove occorra da uno dei Vice Presidenti.

Ad esso competono tutti i poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano devoluti ad altri organi per Legge o per il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare sue singole attribuzioni di ordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri, tra cui il Presidente ed i Vice Presidenti. Al Segretario dell'Associazione sono delegate le attribuzioni oltre indicate nel presente Statuto.



Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, od ove occorra ad uno dei Vice Presidenti in sua sostituzione, per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta (anche via fax o e-mail) con un preavviso di almeno tre giorni e con l'indicazione delle materie oggetto di trattazione o, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno ventiquattro ore; le riunioni sono tenute presso la sede dell'Associazione od altrove purché in Italia.

Il Consiglio si considera validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei suoi membri e delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che eventualmente lo sostituisce.

I verbali delle riunioni sono redatti da un Consigliere nominato di volta in volta per ogni singola riunione.

Qualora un Consigliere non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio senza giustificati motivi il Consigliere decade automaticamente.

Art. 11 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo con funzioni di supporto nell'elaborazione delle linee strategiche dell'Associazione. I suoi membri sono nominati dal Consiglio Direttivo e vengono scelti tra coloro che per ruolo, esperienza, competenze, prestigio possono contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione stessa.

Art. 12 - Presidente e il i Vice Presidenti

il Presidente dell'Associazione ha il potere generale di rappresentanza dell'ente, eventualmente anche in concorso con altri consiglieri delegati per singole attribuzioni di ordinaria amministrazione.

I Vice Presidenti sostituiscono Il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Art 13 - Segretario

Al Segretario sono delegate dal Consiglio Direttivo, funzioni relative alla gestione amministrativa dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo individuare le funzioni delegate al segretario e determinare il potere di firma ad esse relative.



Art. 14 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti, ove nominato, controlla la gestione finanziaria e accerta la regolare tenuta della contabilità.

Art. 15 - Organizzazione Territoriale

15.1 Possono essere costituiti dei Coordinamenti Territoriali articolati gerarchicamente sul territorio nazionale su base regionale, provinciale o di città metropolitana, di zona e comunale e all'estero su base dei confini dei continenti, delle aree e degli stati.

15.2 Il numero e la definizione dei Coordinamenti territoriali sono stabiliti dal Presidente con proposta motivata e riesaminata periodicamente, ratificata dal Consiglio Direttivo

15.3. Gli scopi dei Coordinamenti territoriali sono quelli

di attuare le indicazioni degli organi dell'Associazione e di quelli gerarchicamente superiori

- di fungere da supporto e coordinamento degli Associati;
- di svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio;
- di svolgere azione di controllo e coordinamento dei Comitati;
- di indicare le strategie di indirizzo circa le attività da svolgere.

15.4. Il Presidente nomina i Coordinatori territoriali, uno per ciascun Coordinamento territoriale, ratificati con voto dal Consiglio Direttivo. Essi hanno funzioni di sostegno, coordinamento e controllo dell'attività che vengono svolte nel proprio Coordinamento territoriale e svolgono attività di collegamento con gli altri livelli e organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, su proposta del

Presidente, può revocare o sostituire i Coordinatori territoriali qualora ne ravveda l'opportunità, con propria deliberazione.

15.5. Il Presidente dispone il commissariamento del Coordinamento territoriale in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto.

Art. 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie con il conseguimento dello scopo o per l'impossibilità di conseguirlo, nonché per espressa delibera assembleare in tal senso.

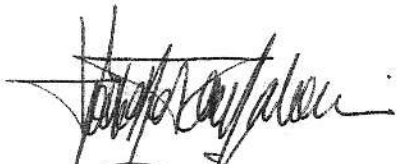
L'assemblea provvede alla nomina del liquidatore.

Il patrimonio residuo dell'Associazione non può essere distribuito tra i soci e deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, in conformità alle previsioni di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 18 - Controversie

Per ogni eventuale controversia comunque relativa al presente Statuto o ad ogni o qualsivoglia rapporto interno all'Associazione è esclusiva competenza del Foro di Torino.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile ed alla normativa vigente.


Giovanni Giordano

